COMUNE DI ROANA **PROVINCIA DI VICENZA**

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI CANOVE

Lavori di riqualificazione dell'area verde a parco urbano
e di chiusura perimetrale delle fronti della costruenda struttura
coperta polifunzionale all'interno del centro abitato di Canove

PROGETTO ESECUTIVO 2° STRALCIO FUNZIONALE

PARCO URBANO

COMMITTENTE: **Comune di Roana**
via Milano 32 - 36010 Roana (VI)

ottobre 2015

INDICE DEGLI ELABORATI DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

DOCUMENTI

CODICE DOC.	REV.	DATA	INDICE DEI CONTENUTI
SEZIONE 00	00	10.2015	**Generale**
SEZIONE 01	00	10.2015	**Responsabilità ed autorità**
SEZIONE 02	00	10.2015	**Descrizione dell'opera**
SEZIONE 03	00	10.2015	**Descrizione del sito**
SEZIONE 04	00	10.2015	**Programma operativo**
SEZIONE 05	00	10.2015	**Valutazione dei rischi e individuazione delle misure di prevenzione e protezione**
SEZIONE 06	00	10.2015	**Progetto della sicurezza**
SEZIONE 07	00	10.2015	**Oneri per la sicurezza**

DISTRIBUITO A_____IN DATA _____

FIRMA DEL C.S.P.

_____

FIRMA PER RICEVUTA

_____

SEZIONE 00
GENERALE

ANAGRAFE DELLA SEZIONE

Revisione n°	Data	Emissione
00	Ottobre 2015	Consegna P.S.C. adeguata al D.Lgs. n. 81/2008

DIFFUSIONE DELLA SEZIONE

Distribuito a	Data	Firma del C.S.P. o C.S.E.

INDICE DELLA SEZIONE

1. **OGGETTO E FINALITA' DEL P.S.C.**
2. **APPLICABILITA' DEL P.S.C.**
3. **RIFERIMENTI NORMATIVI**
4. **RESPONSABILITA'**
5. **STRUTTURA DEL P.S.C.**
6. **TERMINI E DEFINIZIONI**

.

1. OGGETTO E FINALITÀ DEL P.S.C.

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento è il principale documento di riferimento del sistema di gestione della sicurezza per le attività previste nel cantiere relativo agli interventi in oggetto. Nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento vengono definite le responsabilità, i compiti e le interrelazioni delle varie figure, nonché il flusso informativo e gli strumenti di riscontro delle attività svolte, allo scopo di rendere chiari ed univoci i criteri di funzionamento del Sistema Sicurezza in relazione alle prescrizioni di legge in materia.
Il naturale completamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento è dato dalle procedure che definiscono, a livello operativo, le attività necessarie a garantire, in tutta la vita del cantiere, i migliori standard di Sicurezza e Salute dei lavoratori, e dai documenti di registrazione della Sicurezza, che documentano le attività svolte nell'ambito del Sistema Sicurezza.

2. APPLICABILITÀ DEL P.S.C.

Il Sistema Sicurezza descritto nel presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento si applica a tutte le attività svolte all'interno del cantiere relativo agli interventi in oggetto.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 3 Agosto 2007, n. 123: Testo Unico della Sicurezza

D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81: attuazione dell'art. 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro

D. Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106: disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

4. RESPONSABILITÀ

Il Committente, quale principale responsabile della gestione della sicurezza nel cantiere, ha definito, attraverso il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, la modalità di gestione della sicurezza in cantiere e fornisce pieno supporto al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la completa applicazione delle prescrizioni contenute nel presente Piano e nelle procedure.
Il Committente può essere coadiuvato dal Responsabile dei Lavori per quanto attiene alla gestione del Sistema. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ha la responsabilità di garantire che le prescrizioni contenute nel presente Piano siano conosciute ed attuate dalle imprese e dai lavoratori autonomi che lavoreranno nel cantiere per le parti di loro competenza.

Nota Ai destinatari della documentazione in oggetto è richiesto di:
- conservarla in modo accurato;
- non divulgarla senza la preventiva autorizzazione del Committente (o Responsabile dei Lavori) o del Coordinatore in fase di esecuzione.

.

5. STRUTTURA DEL P.S.C.

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento è suddiviso in 8 sezioni, delle quali la presente è la n° 00.

Il contenuto delle varie sezioni è il seguente:

Sezione 00: GENERALE:
contiene la descrizione della struttura e dei contenuti del Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed introduce il lettore alle successive sezioni del Piano.

Sezione 01: RESPONSABILITÀ ED AUTORITÀ
contiene la descrizione dei ruoli e delle responsabilità delle figure chiamate dalla normativa di riferimento alla gestione delle sicurezza in cantiere.

Sezione 02: DESCRIZIONE DELL'OPERA
contiene la descrizione dell'opera oggetto del Piano con indicazione delle caratteristiche costruttive, delle fasi lavorative, delle attrezzature impiegate e delle sostanze pericolose utilizzate.

Sezione 03: DESCRIZIONE DEL SITO
contiene la descrizione del sito nel quale si dovrà operare con indicazione di tutti i fattori che possono determinare rischi ulteriori per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che sono strettamente collegati alle caratteristiche del sito.

Sezione 04: PROGRAMMAOPERATIVO
contiene la descrizione del cronogramma delle attività che si svolgeranno nel cantiere, la verifica degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e l'indicazione delle eventuali sovrapposizioni di attività.

Sezione 05: VALUTAZIONE DEI RISCHI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
contiene la valutazione dei rischi e l'indicazione delle misure di prevenzione e/o protezione relativamente alle attività svolte in cantiere, alle caratteristiche del sito e alla programmazione stabilita.

Sezione 06: PROGETTO DELLA SICUREZZA
contiene la descrizione delle misure progettuali da mettere in atto sia in fase di allestimento ed organizzazione del cantiere sia in fase di realizzazione delle opere al fine di garantire sufficienti condizioni di sicurezza e di salute per i lavoratori che opereranno nel cantiere.

Sezione 07: ONERI DELLA SICUREZZA

6. TERMINI E DEFINIZIONI

IM = Impresa, cioè Organizzazione del lavoro, sia pubblica che
privata DL = Direttore dei Lavori
CM = Committente sia pubblico che
privato RL = Responsabile dei Lavori
CSP = Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione CSE = Coordinatore per la sicurezza in
fase di Esecuzione LA = Lavoratore autonomo
SPP = Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Impresa/e appaltatrice/i
RSPP = Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa/e
appaltatrice/i RLS = Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'impresa/e
appaltatrice/i
MC = Medico Competente dell'impresa/e appaltatrice/i
SAI = Squadra Anti Incendio dell'impresa/e
appaltatrice/i
SPS = Squadra di Primo Soccorso dell'impresa/e
appaltatrice/i DPI = Dispositivi di Protezione Individuale
U.O.P.I. = Unità Operativa di Prevenzione Infortuni – Azienda Prov. Servizi Sanitari
U.O.I.M.L. = Unità Operativa Igiene e Medicina del Lavoro – Azienda Prov. Servizi
Sanitari I.S.P.E.S.L. = Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

.

SEZIONE 01

RESPONSABILITÀ ED AUTORITÀ

[ai sensi dell'allegato XV **p.to 2.1.2.b** del D.Lgs n. 81/2008]

ANAGRAFE DELLA SEZIONE

Revisione n°	Data	Emissione
00	Ottobre 2015	Consegna P.S.C. adeguata al D.Lgs. n. 81/2008

DIFFUSIONE DELLA SEZIONE

Distribuito a	Data	Firma del C.S.P. o C.S.E.

INDICE DELLA SEZIONE

1. **DEFINIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**
2. **ORGANIGRAMMA GENERALE DELLA SICUREZZA**
3. **COMPITI E RESPONSABILITA'**
4. **ORGANIGRAMMA SPECIFICO DELLA SICUREZZA PER IL CANTIERE**

.

1. DEFINIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Prevenzione
Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuirei rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Salute
Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Pericolo
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Valutazione dei rischi
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Uomini giorno
Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.;

Piano operativo di sicurezza
Il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dll'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono ripostati nell'allegato XV.

Impresa affidataria
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Idoneità tecnico-professionale
Possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera..

Norma tecnica
Specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi
Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

.

Linee guida
Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione
Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione
Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento
Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Responsabilità sociale delle imprese
Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei rapporti con le parti interessate.

2. ORGANIGRAMMA GENERALE DELLA SICUREZZA

2.1 AREA DELLA COMMITTENZA

2.1.1 Committente (CM)
Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

2.1.2 Responsabile dei lavori (RL)
Soggetto incaricato dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera: tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.
Nel campo di applicazione del 12 aprile 2006, n° 163 e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento.

2.1.3 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera di seguito denominato (coordinatore per la progettazione) (CSP)
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del Testo Unico della Sicurezza.

2.1.4 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera di seguito denominato (coordinatore per l'esecuzione dei lavori) (CSE))
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un dipendente o il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

.

2.2 AREA DEGLI ESECUTORI

2.2.1 Lavoratore autonomo (LA)

Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincoli di subordinazione.

2.2.2 Impresa (IM)

Organizzazione economica finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi.

2.2.3 Lavoratore (LV)

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Sono equiparati: i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi; gli associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del codice civile; i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n° 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici; i volontari, come definiti dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; i volontari che effettuano il servizio civile; i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile; i lavoratori di cui ai decreti legislativi 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

2.2.4 .4 Azienda

Complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

2.2.5 Dirigente

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

2.2.6 Datore di lavoro (DL)

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso è individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

2.2.7 Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP)

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

2.2.8 Addetto al servizio di prevenzione e protezione

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) del presente articolo;

.

2.2.9 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

2.2.10 Medico competente (MC)

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui sotto, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 28, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

2.2.11 Sorveglianza sanitaria

Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

2.2.12 Sistema di promozione della salute e sicurezza

Complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

2.2.13 Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovraintende l'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

2.2.14 Addetto antincendio

Lavoratore nominato nell'ambito delle squadre antincendio aziendali.

2.2.15 Addetto al Primo Soccorso

Lavoratore nominato nell'ambito delle squadre di primo soccorso aziendali.

2.2.16 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;

.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ

3.1 Il committente (CM) o il responsabile dei lavori (RL).

(art. 90 D.Lgs. 81/2008)

1. Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che di devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Nella fase di progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui all'comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartelloni cantiere.
8. Ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisito di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Anche nel caso di affidamento ad un'unica impresa:
   a) Verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con la modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordina al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII.
   b) Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all' Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all' Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell' autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
   c) Trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio di lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativi è sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativi. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui alla comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto dall'articolo 92, comma2.

.

3.2 Il coordinatore della sicurezza per la progettazione (CSP)
(art. 92 D.Lgs. 81/2008)

1. Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
   a) Redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
   b) Predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'Allegato II al documento UE 26/5/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n° 380.
2. Il fascicolo di cui comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

3.3 Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
(art. 92 D.Lgs. 81/2008)

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
   a) Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
   b) Verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori d alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
   c) Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
   d) Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
   e) Segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idoneamotivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territoriale competenti;
   f) Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, dicui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

.

3.4 Il lavoratore autonomo (LA)
(art. 94 D.Lgs. 81/2008)

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantiere, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

3.5 Il Datore di lavoro e il Dirigente
(art. 18 D.Lgs. 81/2008)

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
   a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
   g) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
   h) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
   i) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente,ove presente;
   j) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
   k) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
   l) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
   m) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino1 il posto di lavoro o la zona pericolosa;
   n) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
   l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs n. 81/2008;
   m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
   n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
   o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla successiva lettera r);
   p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
   q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
   r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
   s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
   t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
aa) Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb)Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

3. Il datore di lavoro deve fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera o), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

4. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3.6 Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

(art. 33 D.Lgs. 81/2008)

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

3.7 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

(art. 31 D.Lgs. 81/2008)

Il RSPP, in possesso di attitudini e capacità adeguate, è designato dal Datore di lavoro e svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il Datore di Lavoro nell'effettuazione della valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, nell'elaborazione del/dei documento/i che ne consegue e nella loro rielaborazione in occasione di significative modifiche del processo produttivo;

b) in quanto Responsabile del Servizio, organizza e supervisiona tutte le attività di competenza del Servizio stesso;
c) indice la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi almeno una volta all'anno o in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio e vi partecipa;

3.8 Il Medico Competente (MC)

(art. 25 D.Lgs. 81/2008)

1. Il medico competente:
   a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
   b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
   c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
   d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
   e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
   f) invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
   g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
   h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
   i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
   l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
   m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
   n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

.

3.9 Preposto
(art. 19 D.Lgs. 81/2008)

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
   a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. In caso di persistenza della inosservanza informano i loro superiori diretti;

   b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
   c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
   d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
   e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
   f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
   g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

3.10 Addetto antincendio

- interviene in caso di emergenza sulla base delle istruzioni e della formazione ricevuta;
- garantisce la propria presenza sul luogo di lavoro;
- segue le direttive e le procedure impartite dal SPP;
- riferisce ogni anomalia o difformità al Preposto.

3.11 Addetto al Primo Soccorso

- interviene in caso di emergenza sulla base delle istruzioni e della formazione ricevuta;
- garantisce la propria presenza sul luogo di lavoro;
- segue le direttive e le procedure impartite dal SPP;
- riferisce ogni anomalia o difformità al Preposto.

3.12 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
(art. 50 D.Lgs. 81/2008)

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
   a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
   b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
   c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
   d) è consultato in merito alla organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
   e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
   f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

3.13 I lavoratori (LV)

(art. 20 D.Lgs. 81/2008)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
   a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
   b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
   c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
   d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
   e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
   f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
   g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

3.14 I progettisti
(art. 22 D.Lgs. 81/2008)

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

3.15 I fabbricanti e i fornitori
(art. 23 D.Lgs. 81/2008)

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. I caso di locazione finanziari di beni assoggettati a procedure di attestazione alle conformità, gli stessi devono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

3.16 Gli installatori
(art. 24 D.Lgs. 81/2008)

1. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

3.17 Connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
(art. 26 D.Lgs. 81/2008)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
   a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico- professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
      a.1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
      a.2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 200, n. 445;
   b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
   a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

.

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminareo, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappaltatori, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al presente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in orso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo dl lavoro è determinato in relazione al contratto del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall' impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l' indicazione del datore di lavoro.

3.18 Dei noleggiatori e dei concedenti in uso
(art. 72 D.Lgs. 81/2008)

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.
2. Chiunque noleggio o conceda in uso a un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riposti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alla disposizioni del presente titolo.

4. ORGANIZZAZIONE SPECIFICA DELLA SICUREZZA PER IL CANTIERE

Committente	**Comune di Roana**
Indirizzo :	**via Milano 32 36010 Roana (VI)**

Progettista e Direttore dei Lavori	**Ing. Mario Basso**
Indirizzo :	**via Grazioli,148– 38121 Trento**
Telefono:	**Tel. 0461 - 232040**

Coordinatore per la progettazione (CSP)	**Ing. Mario Basso**
Indirizzo :	**via Grazioli,148– 38121 Trento**
Telefono:	**Tel. 0461 - 232040**

Coordinatore per la esecuzione (CSE)	**Ing. Mario Basso**
Indirizzo :	**via Grazioli,148– 38121 Trento**
Telefono:	**Tel. 0461 - 232040**

4.2 Altri soggetti coinvolti nel piano di sicurezza e coordinamento

Qualifica:	
Indirizzo :	
Telefono:	

.

4.3 Imprese coinvolte nel piano di sicurezza e coordinamento

Ragione sociale della ditta:	Non definite
INDIRIZZO 1	
INDIRIZZO 2	
TELEFONO E FAX	
Legale rappresentante	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
Responsabile Sicurezza Cantiere	
Prestazione fornita:	

Ragione sociale della ditta:	Non definite
INDIRIZZO 1	
INDIRIZZO 2	
TELEFONO E FAX	
Legale rappresentante	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
Responsabile Sicurezza Cantiere	
Prestazione fornita:	

.

SEZIONE 02

DESCRIZIONE DELL'OPERA

[ai sensi dell'allegato XV **p.to 2.1.2.a** del D.Lgs n. 81/2008]

ANAGRAFE DELLA SEZIONE

Revisione n°	Data	Emissione per
00	Ottobre 2015	Consegna P.S.C. adeguata al D.Lgs. n.

DIFFUSIONE DELLA SEZIONE

Distribuito a	Data	Firma del C.S.P. o C.S.E.

INDICE DELLA SEZIONE

1. **IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA**
2. **RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE FASI DI LAVORO**

.

1. IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA

Categorie dei lavori: Strade, autostrade,... e opere complementari	
Indirizzo del cantiere: Località Canove comune di Roana,via Roma	
Durata presunta dei lavori in giorni naturali consecutivi:	180 gg
Ammontare complessivo dei lavori:	€ 443.905,82

2. RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE FASI DI LAVORO

L'area oggetto dei lavori è localizzata nel territorio del Comune di Roana (VI) in località Canove. L'ambito d'intervento, situato nel centro urbano della frazione di Canove, comprende l'attuale sedime del campo sportivo e relative pertinenze, con particolare riferimento alla tribuna/spogliatoi esistente con l'adiacente campo di schettinaggio.Il progetto prevede la riqualificazione dell'area verde a parco urbano con la costruzione di un parco giochi, con l'inserimento di strutture ludiche, nuove piantumazioni e percorsi pedonali.

Varie fasi operative:

1. Sistemazione piani parco.
2. Costruzione muretti in cls e muro di contenimento verso pista ciclabile.
3. Pavimentazioni esterne ed interne.
4. Nuove piantumazioni.
5. Impianto elettrico.
6. Impianto trattamento aria
7. Sistemazioni esterne

La formazione delle opere in c.a. di fondazione non necessita di apprestamenti di sicurezza particolari, se si eccettua la protezione dei ferri di ripresa, le dimensioni dei muri non sono tali da dover adottare accorgimenti particolari per la loro realizzazione. Vanno comunque salvaguardate e pertanto disciplinate le attività con rischio di caduta dall'alto. La tipologia del terreno e la posizione planimetrica dell'edificio, permettono la realizzazione di scavi eseguiti in maniera tradizionale senza la necessita', allo stato attuale, di operare scelte che prevedano la realizzazione di fondazioni speciali o contenimento/consolidamento dei fianchi dello scavo con armature o sistemi particolari. Nella fase di scavo dovranno essere pero' rispettate le prescrizioni inserite nella Relazione Geologica e Geotecnica a firma del geologo Bertolin Andrea.

SEZIONE 03

DESCRIZIONE DEL SITO

[ai sensi dell'allegato XV **p.to 2.1.2.a** del D.Lgs n. 81/2008]

ANAGRAFE DELLA SEZIONE

Revisione n°	Data	Emissione per
00	Ottobre 2015	Consegna P.S.C. adeguata al D.Lgs. n. 81/2008

DIFFUSIONE DELLA SEZIONE

Distribuito a	Data	Firma del C.S.P. o C.S.E.

INDICE DELLA SEZIONE

1. **MORFOLOGIA-GEOLOGIA DEL SITO**
2. **LINEE AEREE, INTERRATE E SOTTOTRACCIA**
3. **VIABILITA' ED ACCESSO DI CANTIERE**

.

1. MORFOLOGIA - GEOLOGIA DEL SITO

Il progetto non prevede particolari difficolta', pertanto gli scavi saranno di modesta entità ed interesseranno esclusivamente la realizzazione delle fondazioni di muretti.

Pur essendo scavo di modesta entità, vale comunque la prescrizione di carattere generale di non sostare in prossimità del raggio d'azione della macchina escavatrice.

Preliminarmente e cautelativamente si potranno prevedere sistemi di puntellamento a sostegno qualora si ravvisassero condizioni di precarietà.

2. LINEE AEREE, INTERRATE E SOTTOTRACCIA

Lo spazio di cantiere non è sotteso da linee aeree che possano determinare interferenza con la movimentazione aerea di carichi conseguente all'attività di cantiere.

Preventivamente gli scavi, sarà cura dell'impresa sezionare eventuali linee attive interferenti con le operazioni stesse (luce, acqua).

3. VIABILITA' ED ACCESSO DI CANTIERE

ACCANTIERAMENTO: riguarderà l'allestimento del cantiere con recinzione, ingresso, luci crepuscolari, cartellonistica da affiggere su recinzione e da posizionare lungo tutto il sedime del cantiere .

La recinzione di cantiere comprendera' tutto il sedime. Evidentemente la suddetta recinzione dovrà essere amovibile, del tipo a moduli zincati Orso-Grill.

Sulla recinzione di cantiere si dovrà disporre la segnaletica/cartellonistica prevista dalla normativa (notifica preliminare, ….) Per tutta la durata del cantiere sulla via pubblica si dovranno disporre i segnali stradali, almeno cinquanta metri prima dell'ingresso su entrambi i sensi di marcia, di attenzione "USCITA AUTOMEZZI". Durante la manovra di entrata ed uscita dei mezzi autoarticolati di cantiere, per i quali si richiedono manovre ad ingombro di tutta la sede stradale antistante, si prescrive la presenza di uno o più movrieri a terra, dotati di D.P.I. (giubbotto catarifrangente, palette di segnalazione) il cui compito sarà regolare il flusso veicolare e pedonale.

"ATTENZIONE USCITA AUTOMEZZI"

"PALETTA DI SEGNALAZIONE"

"GIUBBOTTO CATARIFRANGENTE"

SEZIONE 04

PROGRAMMA OPERATIVO

[ai sensi dell'allegato XV **p.to 2.1.2.i** del D.Lgs n. 81/2008]

ANAGRAFE DELLA SEZIONE

Revisione n°	Data	Emissione per
00	Ottobre 2015	Consegna P.S.C. adeguata al D.Lgs. n. 81/2008

DIFFUSIONE DELLA SEZIONE

Distribuito a	Data	Firma del C.S.P. o C.S.E.

INDICE DELLA SEZIONE

1. **PROGRAMMA DEI LAVORI**
2. **VERIFICA DEGLI OBBLIGHI**
3. **INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI**
4. **ALLEGATI**

1. PROGRAMMA DEI LAVORI

1.1 Generalità

L'organizzazione del cantiere e la determinazione delle fasi esecutive per la realizzazione del progetto è condizionata da numerosi fattori legati al sito e alla necessità di disporre di servizi ed attrezzature previsti con la realizzazione delle opere.
Altri elementi condizionanti sono determinati dalla natura del progetto che prevede la realizzazione di opere funzionalmente collegate ma esecutivamente autonome.
Nel piano della sicurezza si è cercato pertanto di armonizzare e gestire secondo una gerarchia di priorità le varie fasi realizzative, coniugando per quanto possibile le esigenze interne al progetto con le necessità ed i vincoli esterni ad esso.

Le imprese che si prevede siano chiamate alla realizzazione delle varie opere sono:

1. **un'impresa edile: allestimento del cantiere (apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, protezioni collettive), getti calcestruzzi, opere murarie, pavimentazioni ;**
2. **un'impresa per il verde urbano: semina, nuove piantumazioni, dimora piante decorative, giochi per bambini;**

1.2 Programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere

L'obiettivo della programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere è quello di arrivare a pianificare i tempi di evoluzione delle operazioni costruttive *ex-ante*; questo, per permettere di prevenire l'insorgere di sovrapposizioni o connessioni lavorative tali da poter ingenerare un aumento della possibilità di verificarsi di eventi incidentali.
Conseguentemente, le prescrizioni operative risultanti dalla programmazione dei tempi del cantiere, si riferiscono unicamente al rispetto, da parte delle imprese appaltatrici e/o sub-appaltatrici, dello sviluppo temporale delle fasi lavorative così come viene descritto nel paragrafo successivo, e formalizzato nel diagramma di GANTT allegato.

La sequenza delle fasi lavorative del cantiere non è stata progettata solo ed unicamente seguendo criteri di valutazione e prevenzione del rischio, ma anche e soprattutto le logiche tecniche e costruttive necessarie alla realizzazione dell'opera oggetto di Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
Il risultato è legare le prescrizioni ad uno sviluppo temporale, ad un cronogramma operativo basato non solo sulla "sicurezza" ma anche e soprattutto sulle norme tecniche e sulle prassi di "buona costruzione" presenti nella tradizione imprenditoriale italiana; obiettivo di questo modo di progettare/pianificare, oltre alla qualità del prodotto, mira ad evitare che le prescrizioni temporali possano mettere in difficoltà le imprese appaltatrici perché "estranee" alla loro logica costruttiva.

Si rammenta comunque l'obbligo della/e Impresa/e partecipante/i confermare quanto esposto o notificare immediatamente al Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva (CSE) eventuali modifiche o diversità rispetto quanto programmato.
Le modifiche verranno accettate dal Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva (CSE) solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell'apertura del cantiere o, se Impresa selezionata in seguito, prima della partenza della propria fase di lavori.
Le modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna Impresa partecipante.
Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.
Il (CSE) in ogni caso, con l'inizio dei lavori, o all'assegnazione degli stessi alle varie Imprese partecipanti notificherà richiesta di conferma del Programma lavori predisposto.

1.3 Cronogramma delle lavorazioni

Il cronogramma delle lavorazioni è definito nel dettaglio del suo svolgimento nel Diagramma di GANTT allegato.
Il presente capitolo ha invece l'obiettivo di descrivere tecnicamente i contenuti del diagramma al fine di meglio definire nel dettaglio quali siano le prescrizioni operative (temporali) che da questo derivano.

La costruzione del cronogramma delle lavorazioni prende origine da un'analisi dettagliata della Relazione Tecnica e del Computo Metrico allegati al Progetto dell'intervento.

In linea di massima la sequenza dei lavori si svilupperà attraverso le seguenti fasi:

VALUTAZIONE DELL'ENTITA' DEL CANTIERE

L'entità del cantiere è il prodotto tra il numero medio degli operai previsti in cantiere ed il numero di giorni lavorativi. La valutazione indicativa dell'entità cantiere, si basa sulla conoscenza dell'importo complessivo dei lavori, dell'incidenza percentuale della manodopera oltrechè al costo medio orario della manodopera per le lavorazioni previste.

-A: Importo complessivo lavori € 443.905,82;
-B: incidenza media presunta della manodopera 30%;
-C: Costo orario medio della manodopera: 30 euro;
-D: Ore lavorative in un giorno: 8;

ENTITA' PRESUNTA: (AxB/C)/D
ENTITA' PRESUNTA: (443.905,82x0.30/30)/8 = 555 uomini/giorno;

2. VERIFICA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 90 E 99 DEL D.LGS. 81/2008

La programmazione dei lavori prevista ed illustrata nella sezione precedente consente di stimare i parametri di valutazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Il sistema di valutazione del numero dei lavoratori necessari per l'esecuzione delle varie lavorazioni e la loro durata consente di stabilire l'entità del cantiere – espresso come numero di uomini giorni – la presenza massima di lavoratori, il numero di imprese coinvolte nel cantiere e l'eventuale presenza dei rischi di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

Entità presunta del cantiere:	555 uomini giorni
Numero presunto di imprese coinvolte:	2 (non contemporanee)
Rischi di cui all'Allegato XI del D.Lgs. 81/2008:	SI (rischio di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2)
Durata presunta complessiva:	180 giorni naturali consecutivi;
N° massimo presunto di lavoratori presenti:	4

La stima permette di affermare che:

– è obbligatoria la predisposizione del
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO a seguito dell'intervento contestuale di più imprese

– è obbligatorio inviare all'organo di vigilanza la
NOTIFICA PRELIMINARE redatta ai sensi dell'art. 99 D.Lgs. 81/2008 (vedi contenuti ALLEGATO XII)

.

SCHEMA UTILIZZATO PER LA VERIFICA DELL'OBBLIGO DELLA NOMINA DEI COORDINATORI E DI PRESENTAZIONE DELLA NOTIFICA PRELIMINARE

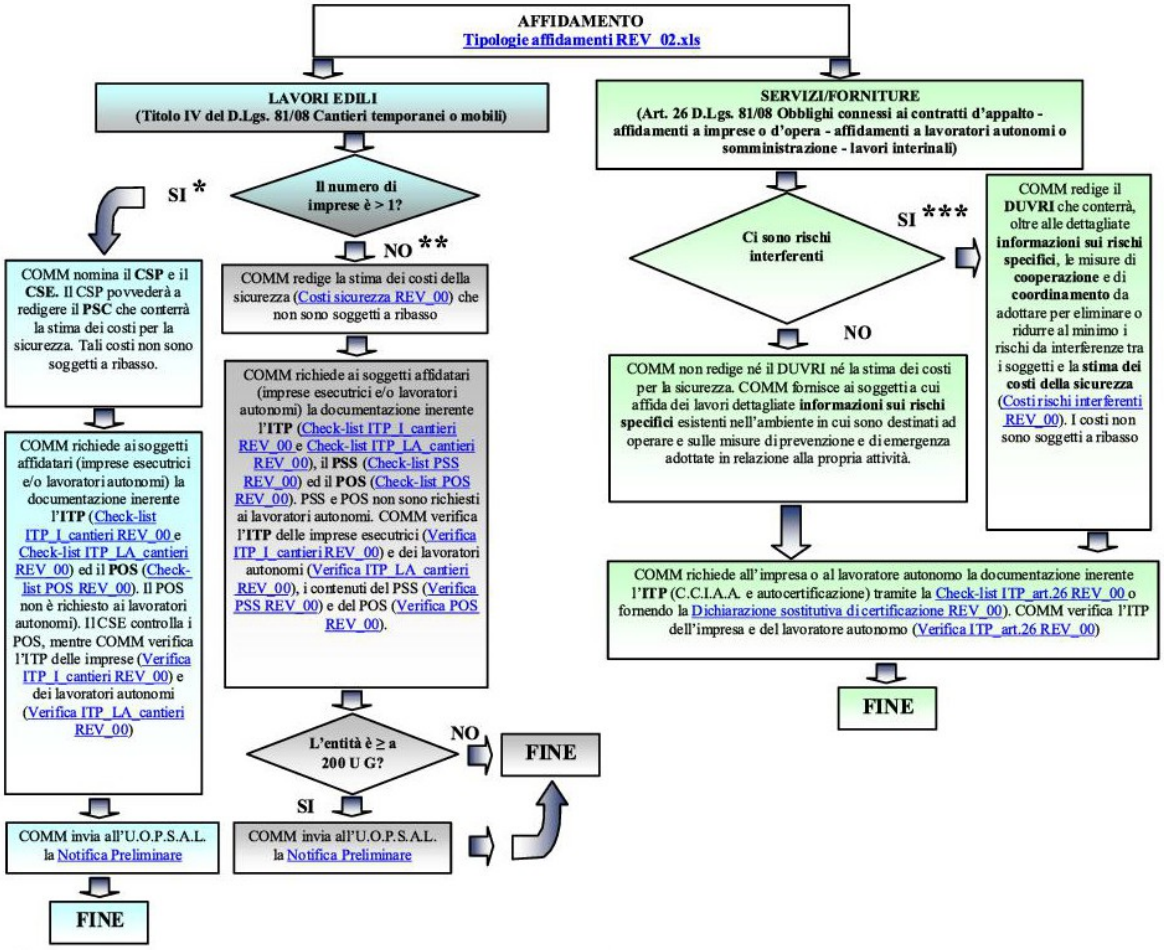

*

Il numero di imprese è maggiore a 1 nei seguenti casi:
- I lavori sono eseguiti da un'impresa e da personale del COMM;
- I lavori sono eseguiti da due o più imprese;
- I lavori sono eseguiti da due o più imprese con personale COMM;

**

Il numero di imprese è uguale a 1 nei seguenti casi:
- I lavori sono eseguiti da un'impresa;
- I lavori sono eseguiti da un'impresa e da uno o più lavoratori autonomi;

***

COMM redige il **DUVRI** nei seguenti casi (presenza contemporanea di più soggetti):
- Affidamento a due o più imprese che operano contemporaneamente (interferenze tra le imprese);
- Affidamento a una o più imprese che operano contemporaneamente con esecuzione di lavori da parte di personale COMM (interferenze tra le imprese e COMM);

COMM **non** redige il DUVRI nel caso in cui affida il servizio ad un'impresa (affidataria) che successivamente subappalta parte dell'intervento ad un secondo soggetto (impresa, lavoratore autonomo o operatore con macchina - nolo a caldo). In questo caso è il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria che provvede a redigere il DUVRI.

DEFINIZIONI:
Cantiere = luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X del D.Lgs. 81/08;
Impresa esecutrice = organizzazione costituita da un Datore di Lavoro e da uno o più lavoratori (anche famigliari o soci) che svolge ;
Impresa affidataria = impresa esecutrice titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
Impresa subappaltatrice = impresa esecutrice titolare del contratto di appalto con l'impresa affidataria;
Lavoratore autonomo = persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

CSP = Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
PSC = Piano di Sicurezza e di Coordinamento
ITP = Idoneità Tecnico Professionale
POS = Piano Operativo di Sicurezza
PSS = Piano di Sicurezza Sostitutivo
U.O.P.S.A.L. = Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

DUVRI = Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
ITP = Idoneità Tecnico Professionale

.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI

Per il cantiere in oggetto non sono previste sovrapposizioni dei lavori.

SEZIONE 05

VALUTAZIONE DEI RISCHI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ANAGRAFE DELLA SEZIONE

Revisione n°	Data	Emissione per
00	Ottobre 2015	Consegna del Piano di Sicurezza e di Coordinamento

DIFFUSIONE DELLA SEZIONE

Distribuito a	Data	Firma del C.S.P. o C.S.E.

INDICE DELLA SEZIONE

1. **RISCHI CARATTERISTICI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA**
2. **RISCHI RELATIVI ALLE CATATTERISTICHE DEL SITO**
3. **RISCHI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI**

.

1. RISCHI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

In questo paragrafo sono evidenziati solo i rischi e le relative misure di prevenzione e protezione che rivestono particolare interesse ai fini della sicurezza.
Per quanto riguarda i rischi generici relativi alle varie fasi lavorative si rimanda alla lettura delle schede allegate.
Va subito detto che tra le varie attività lavorative riferite alla realizzazione dell'intervento oggetto di questo Piano di Sicurezza e di Coordinamento **quelle più delicate sono riferite alle fasi di installazione serramenti.**
Viene ora riportato l'elenco dei rischi che non è pertanto esaustivo della situazione complessiva del cantiere in oggetto: lo scopo principale è quello di segnalare i rischi e le situazioni particolari che si creeranno nel cantiere per le specifiche caratteristiche dell'opera. Si ricorda che ogni impresa prima di iniziare le rispettive lavorazioni in cantiere dovrà presentare il proprio Piano di Sicurezza Operativo che dovrà essere congruente al presente piano di sicurezza e di coordinamento.

Fase lavorativa:	**Allestimento del cantiere.**
Lavorazione:	**Realizzazione impianto elettrico di cantiere.**
Rischi:	Folgorazione (elettrocuzione).
Misure di prevenzione e protezione:	Per l'installazione dell'impianto elettrico di cantiere e per la messa a terra di tutte le masse metalliche presenti in cantiere bisogna rivolgersi a tecnico specializzato. **Al termine della prestazione d'opera occorrerà farsi rilasciare:** **a) Una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere, redatta dalla ditta installatrice (artt. 7, 9, 12, legge 46/1990);** **b) Una dichiarazione della verifica dell'impianto di messa a terra effettuata prima della messa in esercizio da ditta abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra (art. 328/547 ed art. 11 dei DM 12.9.1959).** **Copia di tali dichiarazioni deve essere allegata alla documentazione da conservare in cantiere.**

Fase lavorativa:	**Tutte quelle in cui si prevede l'uso dell'autogrù.**
Lavorazione:	**Movimentazione dei carichi mediante utilizzo dell'autogrù.**
Rischi:	Caduta di materiali dall'alto.
Misure di prevenzione e protezione:	Per le operazioni di imbracatura dei carichi è necessario servirsi sempre di personale appositamente addestrato, e che sia a conoscenza dell'accordo stabilito sui segnali per comunicare con l'operatore e per questo è bene disporre tabella di riferimento in cabina del gruista (se presente) ed alla base della gru stessa; le manovre per il sollevamento dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra punti dove l'eventuale caduta del carico può costituire pericolo. Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre devono essere tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in modo da consentire l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta del carico. Prima dell'inizio del sollevamento, controllare l'esattezza dell'imbracatura realizzata a regola d'arte in modo stabile, con materiale integro, con tiranti a coefficiente di sicurezza secondo quanto richiesto dalle norme; far sì che tutti gli agganci siano bloccati rigidamente, il carico sia stabile e bilanciato per impedirne la caduta parziale o totale ed avvertire acusticamente per liberare la zona di spostamento del carico. **Utilizzare sempre il casco di protezione.** Utilizzare, inoltre, guanti contro le aggressioni meccaniche. **(Si prenda visione della scheda attrezzatura).**

Fase lavorativa:	**Tutte quelle in cui si prevede l'uso della gru a torre.**

.

Fase lavorativa:	**Allestimento del cantiere / Smobilizzo del cantiere.**
Lavorazione:	**Montaggio / Smontaggio ponteggio esterno**
Rischi:	Caduta dall'alto degli operai; caduta di materiale dall'alto; cedimento del ponteggio o ribaltamento.
Misure di prevenzione e protezione:	Gli impalcati di lavoro del ponteggio dovranno essere protetti su tutti i lati verso il vuoto da parapetto costituito da due correnti il cui margine superiore dovrà essere posto a non meno di 1 m dal piano di calpestio e tavola fermapiede alta almeno 20 cm, messa di costa e aderente al tavolato. Detti impalcati dovranno distare dal fabbricato max 20 cm. Ove non sarà soddisfatta tale ultima condizione, dovranno essere installati ai montanti interni dei telai dei parapetti come descritto. I montanti devono superare di almeno 1,20 m l'ultimo impalcato o il piano di gronda. Predisporre un ancoraggio del ponteggio almeno ogni 22 mq e installare le reti di protezione e/o i teli in plastica. <u>Gli operai che eseguiranno il montaggio del ponteggio e l'allestimento degli impalcati dovranno utilizzare costantemente:</u> ♦ l'imbracatura (cintura di sicurezza provvista di bretelle e cosciali); essa deve essere provvista di un organo di attacco conformato ad anello (*anellone*), posizionato in modo da risultare sul dorso dell'utente, che consente di vincolarla all'estremità libera dell'organo di trattenuta dell'attrezzatura. <u>I dispositivi di aggancio dell'imbracatura dovranno essere proporzionati per resistere a uno strappo di 2000 kg (20 kN)</u>; ♦ l'organo di trattenuta con freno incorporato, provvisto alle due estremità di dispositivo di collegamento (moschettone, gancio...), mediante il quale l'imbracatura viene collegata all'organo d'ancoraggio scorrevole dell'attrezzatura.; ♦ la guida rigida con organo d'ancoraggio scorrevole. Tale dispositivo deve essere vincolato ai montanti del ponteggio e fornisce all'organo di trattenuta dell'attrezzatura protettiva l'ancoraggio mobile con cui viene assicurata agli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici la mobilità necessaria allo svolgimento del lavoro.

.

	Comprende sostanzialmente i seguenti elementi: - la guida rigida ad asse rettilineo (in modo da risultare costantemente vincolati anche durante gli spostamenti); - gli organi d'attacco con i quali la guida viene vincolata ai montanti del ponteggio; - l'organo scorrevole lungo la guida provvisto di attacco anulare per l'aggancio dell'organo di trattenuta; - gli arresti fissi che, applicati alla guida, consentono di limitare la corsa dell'organo scorrevole entro limiti prefissati. Possono essere utilizzati come arresti fissi anche gli organi d'attacco della guida se rispondenti. Sarà vietato, tramite l'affissione di cartelli, che gli altri operai non addetti a tale operazione si avvicinino nell'area sottostante quando è in fase di esecuzione l'allestimento del ponteggio. **Al termine dell'allestimento del ponteggio provvedere al suo collegamento con l'impianto di messa a terra**. Utilizzare guanti contro le aggressioni meccaniche; casco; calzature di sicurezza; cintura di sicurezza provvista di bretelle e cosciali durante l'allestimento/smontaggio del ponteggio unitamente all'organo di trattenuta con freno incorporato e alla guida rigida con organo d'ancoraggio scorrevole. *Tali misure di sicurezza sono da adottare anche durante la fase di smontaggio del ponteggio.* *Per un ulteriore approfondimento dei requisiti richiesti per i dispositivi da adottare durante la fase di montaggio/smontaggio dei ponteggi metallici si consulti il D.M. 22 maggio 1992, n. 466, **"Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici".*** **Fase lavorativa:** **Realizzazione strutture in c.a.** **Lavorazione:** **Disarmo delle casserature** **Rischi:** Lesioni alle mani, schiacciamento. **Misure di prevenzione e protezione:** **Le operazioni di disarmo delle casserature potrà avvenire solo dopo che il Direttore dei Lavori ne abbia data l'autorizzazione in base alla stagionatura ed al carico delle strutture.** Ogni operaio dovrà essere provvisto di casco di protezione, guanti contro le aggressioni meccaniche, scarpe a sfilamento rapido con soletta e puntale in acciaio che dovranno obbligatoriamente utilizzare durante le operazioni di disarmo.

Fase lavorativa:	**Opere murarie: murature e tavolati.**
Lavorazione:	**Realizzazione strutture verticali.**
Rischi:	Abrasioni, tagli, lacerazioni alle mani; esposizione alla polvere; caduta da postazione sopraelevata; esposizione al rumore; danni agli occhi a causa di proiezione di schegge e simili.
Misure di prevenzione e protezione:	Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90. Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, devono essere utilizzati trabattelli con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale. Utilizzare guanti contro le aggressioni meccaniche. Utilizzare mascherine tipo FFP1 (per le polveri), occhiali a maschera e dispositivi per la protezione dell'udito (cuffie o archetti auricolari) durante l'eventuale impiego del flex o clipper per il taglio dei mattoni.

.

2. RISCHI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

2.1 Opere confinanti

Fase lavorativa:	**Tutte.**
Lavorazione:	**Tutte.**
Rischi:	Accesso di estranei e/o non addetti alla zona di lavoro.
Misure di prevenzione e protezione:	La grù sarà recintata completamente lungo l'intero perimetro del basamento. Lo spazio interno di cantiere sarà recintato con moduli prefabbricati tipo "Orso-grill". L'accesso di cantiere sarà mantenuto permanentemente chiuso, aperto limitatamente al passaggio di persone e/o mezzi.

Fase lavorativa:	**Tutte.**
Lavorazione:	**Uscita degli automezzi dal cantiere**
Rischi:	Incidenti stradali.
Misure di prevenzione e protezione:	Gli autisti degli automezzi di cantiere dovranno porre particolare attenzione durante l'uscita dal lotto. Un manovratore a terra, dotato di tutti i D.P.I. previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri mobili e stradali, dovrà coadiuvare tutte le manovre dei mezzi meccanici in entrata ed uscita dal cantiere.

3. RISCHI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Non sono state programmate sovrapposizioni tra lavorazioni.

SEZIONE 06

PROGETTO DELLA SICUREZZA

ANAGRAFE DELLA SEZIONE

Revisione n°	Data	Emissione per
00	Ottobre 2015	Consegna del Piano di Sicurezza e di Coordinamento

DIFFUSIONE DELLA SEZIONE

Distribuito a	Data	Firma del C.S.P. o C.S.E.

INDICE DELLA SEZIONE

1. **LAYOUT DI CANTIERE**
2. **RECINZIONI**
3. **SEGNALETICA**
4. **VIABILITA' ED ACCESSI**
5. **IMPIANTI E MACCHINE**
6. **SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO ASSISTENZIALI**
7. **OPERE PROVVISIONALI**
8. **DISPOITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**
9. **PROCEDURE DI EMERGENZA**
10. **TELEFONI UTILI**
11. **ALLEGATI**

.

1. LAYOUT DI CANTIERE

Localizzazione del cantiere

Il manufatto oggetto di intervento si colloca in località Canove comune di Roana provincia di Vicenza.
MOLTO IMPORTANTE SARÀ, IN FASE DI ACCANTIERAMENTO, LA SEGNALAZIONE DEL CANTIERE SIA IN TERMINI DI SEGNALETICA VERTICALE DA ANTEPORRE L'I NG RE SSO S U ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, SIA DI SEGNALAZIONE LUMINOSA NOTTURNA AD INDICARE L'INGOMBRO DELLA RECINZIONE.

Gli spazi di cantiere

Per tutta la durata dei lavori, il cantiere sarà confinato all'interno del confine attuale.
L'entrata e uscita dei mezzi di cantiere da e su via pubblica, qualora implichino diverse manovre , dovranno essere coadiuvate da un moviere a terra (dotato di tutti i D.P.I. previsti dal Codice della strada), il quale dovrà regolare il flusso veicolare durante le fasi di manovra dei mezzi in entrata o uscita dallo spazio di cantiere.
La fornitura del calcestruzzo utilizzato in cantiere per i getti avverrà tramite autobetoniera, che sarà parcheggiata internamente all'area di cantiere.
Tali indicazioni si riferiscono a situazioni ipotizzate in relazione alla particolare situazione del presente cantiere. È facoltà di ciascuna Impresa presentare richiesta di modifiche o varianti in relazione alle proprie specifiche caratteristiche di organizzazione e gestione di mezzi ed operai. Tali richieste devono in ogni caso essere giustificate da una relazione apposita e validamente motivata. È facoltà del CSE accettare oppure ricusare le richieste di modifica formulate dall'impresa giustificandone il motivo.

Per una visione completa del Layout di cantiere si consultino gli Allegati grafici

2. RECINZIONI

La recinzione di cantiere da prevedere sarà per tutto ilsedime delcantiere per circa 300 m.All'interno di detta area è prevista anche uno spazio per accatastamento materiali.Un unico accesso comodo regola l'ingresso e uscita degli automezzi limitando al massimo disagi per polveri e rumori .Evidentemente la suddetta recinzione dovrà essere amovibile, del tipo a moduli zincati Orso-Grill.
Sulla recinzione di cantiere si dovrà disporre la segnaletica/cartellonistica prevista dalla normativa (notifica preliminare, ….) Per tutta la durata del cantiere sulla via pubblica si dovranno disporre i segnali stradali, almeno cinquanta metri prima dell'ingresso su entrambi i sensi di marcia, di attenzione "USCITA AUTOMEZZI". Durante la manovra di entrata ed uscita dei mezzi autoarticolati di cantiere, per i quali si richiedono manovre ad ingombro di tutta la sede stradale antistante, si prescrive la presenza di uno o più movieri a terra, dotati di D.P.I. (giubbotto catarifrangente, palette di segnalazione) il cui compito sarà regolare il flusso veicolare e pedonale.

.

3. SEGNALETICA

La segnaletica di sicurezza e salute è normata dal D.Lgs. 493/96 al quale si rimanda per una completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto.
In questo capitolo sono presentati alcuni dei principali segnali che devono essere posti nell'area di cantiere.

SEGNALI DI PERICOLO

Segnale	*Riferimento*
Pericolo di caduta caduta materiali dall'alto Pericolo di	Durante le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio e per tutta la sua durata in prossimità dello stesso.

Segnale	*Riferimento*
Pericolo scariche elettriche	È presente in prossimità del quadro elettrico di cantiere

Segnale	*Riferimento*
Pericolo carichi sospesi	In prossimità dell'accesso pedonale e carraio di cantiere.

SEGNALI DI DIVIETO

Segnale	*Riferimento*
Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori	In prossimità degli accessi al cantiere e all'interno dell'area di cantiere a corredo delle delimitazioni di zone a lavorazione particolare.

.

Segnale	*Riferimento*
Vietato passare o sostare nel raggio d'azione delle macchine operatrici. 	In prossimità degli accessi al cantiere In corrispondenza dell'area di lavoro della macchina operatrice.

Segnale	*Riferimento*
Vietato passare o sostare nel raggio d'azione della gru. 	In prossimità degli accessi al cantiere

SEGNALI D'OBBLIGO

Segnale	*Riferimento*
Obbligo di protezione del capo 	In prossimità degli accessi al cantiere

Segnale	*Riferimento*
Obbligo di protezione dei piedi 	In prossimità degli accessi al cantiere

Segnale	*Riferimento*
Obbligo protezione individuale contro le cadute 	È presente durante le fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi (in prossimità degli stessi).

Segnale	*Riferimento*
Obbligo di veicoli a passo d'uomo	In prossimità degli accessi al cantiere

SEGNALI DI SICUREZZA

Segnale	*Riferimento*
Estintore.	È presente nella baracca di cantiere

Segnale	*Riferimento*
Pronto soccorso.	È presente nella baracca di cantiere

SEGNALETICA STRADALE

La segnaletica di sicurezza nei cantieri stradali è regolata dal Nuovo codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992, n.285, aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 10.09.1993, n.360) e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n.495) ai quali si rimanda per una completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto.

Segnaletica da adottare nel caso in cui accessi carrabili di cantiere sbocchino su strada:

Segnale	*Riferimento*
Attenzione uscita automezzi.	Posto su via Roma, su entrambi i sensi di marcia

Per una visione completa del Layout di cantiere, con particolare riferimento al posizionamento della segnaletica di sicurezza, si consultino le tavole allegate

Questo schema viene proposto come una nota-guida con le indicazioni da fornire all'impresa per la realizzazione del cartello informativo del cantiere, per cui possono, anzi devono essere aggiunte tutte quelle notizie supplementari che si rendessero necessarie in dipendenza dei singoli progetti e particolari indicazioni della Committenza in relazione alla natura dell'opera.

4. VIABILITÀ ED ACCESSI

L'ACCESSO AL CANTIERE SARÀ UNICO, DA VIA ROMA (CONSULTARE LA TAVOLA DI LAYOUT).

IL CANCELLO DI ACCESSO DOVRÀ ESSERE CORREDATO DI CHIUSURA A CHIAVE, DOVRÀ ESSERE PERMANENTEMENTE CHIUSO, APERTO SOLAMENTE PER IL TEMPO NECESSARIO AL PASSAGGIO DI MEZZI E/O PERSONALE. SULL' ANTA, O COMUNQUE IN POSIZIONE BEN VISIBILE, DOVRÀ ESSERE POSIZIONATO IL CARTELLO DI DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE.

5. IMPIANTI E MACCHINE

Gli impianti che verranno installati in cantiere sono:
- impianto elettrico;
- impianto di distribuzione dell'acqua (l'alimentazione è possibile dalla rete che alimenta l'edificio);
- impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (baracca, casserature, ponteggio,gru a torre, attrezzature metalliche in genere: sega circolare, betoniera a bicchiere, ecc.).

L'impianto elettrico del cantiere deve essere dotato di:

• Quadro generale;
• Quadro di distribuzione.

La fornitura Enel deve avvenire su un armadio in resina (ubicazione da definire con l'Enel ma nell'ambito dell'area di cantiere) dotata dei relativi contatori, nonché dei dispositivi di controllo, protezione e limitazione scelti dall'Ente fornitore.
Nelle immediate vicinanze (a meno di 3 metri) deve essere ubicato il quadro generale del cantiere, costituito da un armadietto in resina portante, con quadretto e interruttore generale quadripolare dotato di protezione magneto-termica e differenziale 0,03 A con ritardo di 0,5 secondi.
La connessione per il quadretto viene attivata derivando dal quadro di fornitura con cavo flessibile in rivestimento butilico, delle dimensioni di 4x6 mm quadrati.

Allacciata in partenza dal quadretto, è prevista una linea simile alla precedente, contenuta all'interno di un corrugato pesante, che alimenterà il quadro generale di distribuzione.
Il quadro generale di distribuzione, conforme alla normativa del CEI, è alimentato tramite idonei interruttori e derivazioni spina-presa, collegato alle macchine di cantiere.
Tutti gli utilizzatori dovranno essere dotati di protezione differenziale 0,03A istantanea, oltre a quella prevista per il quadro generale alla fornitura.
L'impianto dovrà essere realizzato da impresa abilitata che dovrà rilasciare il certificato di conformità ai sensi della Legge 46/90.

La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi avverrà tramite allacciamento alla rete di alimentazione dell'edificio. Nella realizzazione dell'impianto si dovrà aver cura di evitare il passaggio delle tubature in corrispondenza dei conduttori o di altri componenti degli impianti elettrici.

Tutte le masse metalliche che si trovano all'interno del cantiere vanno collegate all'impianto di terra principale. L'impianto di terra è composto da:

- elementi di dispersione;
- conduttori di terra;
- conduttori di protezione;
- collettore o nodo principale di terra;
- conduttori equipotenziali.

.

L'impianto di messa a terra dovrà essere conforme alle norme CEI 64-8 e CEI 81-1. Dovrà essere verificato, mantenuto in perfetta funzionalità ed efficienza nel tempo tramite controlli da parte di personale qualificato.
L'impianto di messa a terra ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche saranno denunciati alla sede ISPESL competente per territorio per gli opportuni controlli da effettuare in cantiere da parte di loro tecnici.

6. SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO ASSISTENZIALI

Si individuano i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali previsti per l'Opera.
Eventuali difformità da quanto previsto da parte delle Imprese Partecipanti devono essere presentate al CSE.
In alternativa, vista l'entità delle lavorazioni, si concede all'Impresa la possibilità di stipulare una convenzione con il locale pubblico confinante per l'utilizzo di tali Servizi.
Nell'individuazione delle specifiche situazioni sotto elencante si rimanda anche all'Albero attività 1. Sicurezza Generale "*MANUALE DI RIFERIMENTO PER LA ELABORAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E DEI RELATIVI PREVENTIVI DI SPESA"* CPT ROMA vedi capitolo VALUTAZIONE DEI COSTI DEGLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA ED IGIENE.

Per ogni riferimento vedere tavola di lay-out di cantiere allegate a questa Sezione.

TIPO	PREVISIONE
Baracca di cantiere	PREVISTA 1 BARACCA DI CANTIERE
Spogliatoi	NON PREVISTO
Servizi igienici	Sarà predisposto un bagno chimico all'interno dell'area di cantiere.
Mensa – Refettorio	NON PREVISTO
Sala di medicazione **pacchetto di medicazione cassetta di medicazione**	Mettere a disposizione una cassetta di medicazione che dovrà essere custodita in luogo sicuro all'interno della baracca di cantiere.
Dormitori	NON PREVISTO
Ufficio D.L. Ufficio **di cantiere**	NON PREVISTO
Deposito attrezzature	IN BARACCA DI CANTIERE
Deposito materiali	Potranno essere utilizzate come aree di deposito materiali alcune zone all'interno dell'area di cantiere, individuate in modo da non costituire ostacolo allo svolgersi delle lavorazioni.
Cartello di cantiere	Predisporre apposito cartello di cantiere in prossimità dell'ingresso principale.

.

7. OPERE PROVVISIONALI

PONTEGGIO DI SERVIZIO

Opera provvisionale prevista è costituita dal ponteggio fisso installato lungo quelli che saranno i lati dell'edificio, atto ad evitare la caduta di persone e di cose per tutta la durata dei lavori riguardanti le fasi di realizzazione del montaggio serramenti .Tale ponteggio, realizzato con telai prefabbricati, sarà montato partendo dal basso su tutti i lati che lo richiederanno.
Si suppone siano necessarie AL MASSIMO 4 cavalle di ponteggio per un'altezza massima dal piano di calpestio alla quota dell'ultimo impalcato di 6.00 m. Il ponteggio dovrà essere idoneo ed autorizzato a portare le reti di protezione.

Montare il ponteggio solo dopo aver provveduto a livellare e costipare il piano di appoggio (se necessario disporre al suolo delle tavole di ripartizione del carico), sul quale fissare le basette di ripartizione dei carichi.
Ancorare il ponteggio alla muratura verticale dell'edificio mediante utilizzo di tasselli o elementi simili.
Deve esserci un ancoraggio del ponteggio almeno ogni 22 mq di superficie (per arrivare a coprire questa superficie bisogna posizionare un ancoraggio ogni due piani di ponte – 3,60 m – ed in orizzontale ogni tre campi
– 5,40 m).
Il ponteggio dovrà essere dotato di tutte le protezioni previste dalla normativa, e montato conformemente allo schema tipo dell'autorizzazione ministeriale.
Inoltre, dovrà essere montato con il bordo interno dei piani di calpestio a meno di 20 cm di distanza dalla facciata per esigenze di lavoro di rifinitura.
Il ponteggio a telai prefabbricati dovrà essere completo di piani di calpestio e di scale di accesso sfalsate ai vari piani del ponte, dotati di parapetto, come previsto dalla norma.
La ditta fornitrice del ponteggio dovrà produrre, prima di procedere al montaggio, la necessaria documentazione prevista dal capo V del D.P.R. 164/56 ("*libretto del ponteggio*").

Utilizzare, durante il montaggio e smontaggio del ponteggio, idonea cintura di sicurezza con cosciali e bretelle collegata ad idoneo dispositivo di trattenuta che può essere a seconda delle necessità:
• Una fune in acciaio tesa tra due montanti su cui far scorrere il moschettone con dissipatore di energia a strappo;
• Un dispositivo a recupero (frizione-centrifuga); in fase esecutiva è consigliabile interfacciarsi col documento della valutazione del rischio dell'impresa stessa, nel caso vengano proposte soluzioni più sicure.
Non deve essere effettuato eccessivo deposito di materiale (di montaggio) sul ponte; i materiali, data la disponibilità della gru a torre possono essere forniti, alla bisogna, anche in piccole quantità.
Gli ancoraggi, misti, devono essere del tipo consentito. Devono inoltre essere riportati sul disegno della facciata per costruire futuri punti di ancoraggio (previa verifica) e fare perciò parte del fascicolo tecnico.

Le altre opere provvisionali utilizzate in cantiere sono i trabattelli (ponteggi mobili) e/o cavalletti per accedere ai posti di lavoro in quota per la realizzazione dei setti portanti e pilastri.

.

8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione.
Compito dei RSPP delle Imprese partecipanti è di fornire DPI adeguati, di curare l'informazione e la formazione all'uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.

Nell'individuazione delle specifiche situazioni sotto elencante si rimanda anche all'Albero attività 1. Sicurezza Generale "*MANUALE DI RIFERIMENTO PER LA ELABORAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E DEI RELATIVI PREVENTIVI DI SPESA"* CPT ROMA vedi capitolo VALUTAZIONE DEI COSTI DEGLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA ED IGIENE.

Questa scheda ha lo scopo di evidenziare particolari situazioni che esulano dalla normale fase di lavoro propria della singola Impresa e che quindi non possono essere gestite dal singolo RSPP.
Ci si riferisce in special modo alle situazioni di sovrapposizione od interferenza o a situazioni particolari proprie della realizzazione dell'opera.

Situazione particolare

Situazione	***DPI Specifico***	***Note***
Demolizioni e rimozioni	Casco, guanti, mascherina per polveri	
Montaggio e smontaggio ponteggio	Casco, cintura di sicurezza con bretelle e cosciali.	

Il CSE ha facoltà di apportare indicazioni specifiche se venissero rilevate situazioni fuori norma al presente piano.

9. PROCEDURE DI EMERGENZA

La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino procedure specifiche di emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro.
Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato., consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi.
Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.

Nell'individuazione delle specifiche situazioni sotto elencante si rimanda anche all'Albero attività 1. Sicurezza Generale "*MANUALE DI RIFERIMENTO PER LA ELABORAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E DEI RELATIVI PREVENTIVI DI SPESA"* CPT ROMA vedi capitolo VALUTAZIONE DEI COSTI DEGLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA ED IGIENE.

.

Compiti e procedure Generali

12. Il capo cantiere è l'incaricato che dovrà dare l'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.
13. Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi (i numeri si trovano nella scheda "*telefoni utili*" inserita nel piano di sicurezza e coordinamento);
14. Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso cantiere);
15. Il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

Procedure di Pronto Soccorso

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività:

1. garantire l'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF, negli uffici (scheda "*telefoni utili*");
2. predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell'incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento);
3. cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un'idea abbastanza chiara di quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti;
4. in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti;
5. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;
6. prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti,
7. controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumità per portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.

Come si può assistere l'infortunato

- Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;
- evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c'è pericolo (di scarica elettrica, esalazioni gassose, …) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;
- spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c'è pericolo imminente o continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;
- accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale, …), regione corporea colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);
- accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,…), agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione, …);
- porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure;
- rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia;
- conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d'urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

.

10. TELEFONI UTILI

Indirizzo del cantiere: ROANA (VI)
Recapiti telefonici utili:

☎

Carabinieri	**112**
Carabinieri – Comando municipale -	**0424 - 692034**
Pronto Soccorso Ambulanze	**118**
Vigili del Fuoco (VV. F.)	**115**
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari	**0424 -888111**
SPISAL (VICENZA)	**0444 75-2210**
Coordinatore per la sicurezza (CSE): ing. Mario Basso	**0461 - 232040**
Direttore dei lavori: ing. Mario Basso	**0461 - 232040**
Responsabile di cantiere da definire	
Capo cantiere da definire	
Responsabile servizio di prevenzione da definire	

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE)☎

11. ALLEGATI

Tavole grafiche

Tav.1 PLANIMETRIA ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

.

SEZIONE 07

ONERI DELLA SICUREZZA

[ai sensi dell'allegato XV **p.to 2.1.2.l** del D.Lgs n. 81/2008]

ANAGRAFE DELLA SEZIONE

Revisione n°	Data	Emissione per
00	01/10/15	Consegna P.S.C. adeguata al D.Lgs. n. 81/2008

DIFFUSIONE DELLA SEZIONE

Distribuito a	Data	Firma del C.S.P. o C.S.E.

ALLEGATI:

- COSTI PER LA SICUREZZA